

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3760

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1999

---

Disposizioni in tema di tributi provinciali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Risulta scarsamente conosciuto dai contribuenti il «tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente», cosiddetto «tributo ecologico provinciale», disciplinato dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Si tratta, in sostanza, di un'addizionale sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, applicata a favore delle Province, con deliberazione della Giunta provinciale che la determina in misura compresa fra l'uno e il cinque per cento dell'ammontare della Tarsu medesima. In concreto, quasi tutti i contribuenti versano la somma ricevuta a ruolo e comprensiva sia della Tarsu sia del tributo ecologico provinciale senza rendersi conto che si tratta di due distinte forme impositive, a favore di distinti enti locali. Il tributo è stato confermato dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con la disposizione recata dal comma 17 dell'articolo 49, in relazione all'entrata in vigore della tariffa sostitutiva della Tarsu.

La media dell'aliquota deliberata dalle Province è risultata essere del 3,08 per cento nel 1993, con progressiva e costante crescita: 3,42 per cento (1994), 3,68 per cento (1995), 4,10 per cento (1996), 4,16 per cento (1997) e 4,27 per cento (1998). Il gettito globale, relativamente al 1997, è stimato in una cifra largamente superiore ai 200 miliardi di lire.

Al fine di rendere trasparenti i meccanismi legati all'imposizione specifica, risulta necessario che la relativa delibera che stabilisce l'aliquota venga assunta dal Consiglio

provinciale, e non già dalla Giunta, così da consentire un pubblico dibattito e una migliore conoscenza, da parte dei contribuenti-elettori, delle decisioni dell'ente locale. Altro, infatti, è deliberare nel chiuso di una riunione di Giunta provinciale, nell'assenza dei consiglieri di maggioranza e di opposizione, della stampa e del pubblico; altro è discutere nel Consiglio provinciale, con un'indubbia dialettica fornita dalla partecipazione delle opposizioni e con la presenza sia diretta del pubblico sia dei mezzi di comunicazione di massa.

Sempre per esigenze di chiarezza e di pubblicità, si rende pure necessario che in caso di mancata determinazione dell'aliquota non resti in vigore l'aliquota fissata l'anno precedente ma - così come avviene nel caso dell'imposta comunale sugli immobili - venga applicata l'aliquota nella misura minima di legge.

Infine, per consentire al contribuente di leggere con chiarezza sulla cartella che gli perviene l'importo del tributo ecologico in maniera distinta rispetto a quella della Tarsu (permettendogli quindi di avere contezza della duplicità impositiva), si deve prevedere l'obbligatoria distinzione - e identificazione - dell'importo relativo al tributo.

Il presente disegno di legge provvede a venire incontro a tali esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti dei contribuenti, modificando le norme del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 relativamente alle modalità di delibera dell'aliquota e all'indicazione del tributo sui ruoli.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Modifiche al decreto legislativo  
30 dicembre 1992, n. 504)*

1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è così sostituito:

«3. Con delibera del consiglio provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è commisurato in misura non inferiore all'1 per cento nè superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data, la misura del tributo si applica per l'anno successivo nella misura dell'1 per cento».

2. Al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'ammontare del tributo è indicato nella comunicazione d'iscrizione a ruolo in maniera esplicita, con proprio autonomo codice e distintamente rispetto all'ammontare della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

